



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Nicola BONTEMPO
Vincenzo DEL REGNO
Fabio ALPINI

presidente f.f. relatore
consigliere
referendario

nell'adunanza del 5 agosto 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare

gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l’Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l’esame dei rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l’analisi dell’esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell’istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune POMARANCO (PI)**, con deliberazione del 13 giugno 2019, n.224;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all’ente in data 13 giugno 2019;

VISTA la delibera del Consiglio comunale dell’ente del 16 luglio 2019, n. 47 (inoltrata alla Sezione con nota n. 7546 del 29/07/2019) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentati nella relazione dell’organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l’ente non ha chiesto di partecipare all’adunanza del 5 agosto 2019;

UDITO il relatore, presidente f.f. Nicola Bontempo;

CONSIDERATO

- che dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

“L’esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di gravi irregolarità attinenti alle annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare, per l’annualità 2015, è stata rilevata la non corretta definizione della quota destinata ad investimenti e della quota accantonata (a FCDE e per perdite società partecipate), con la conseguente errata definizione della quota disponibile al termine della gestione e con l’accertamento di un disavanzo effettivo (parte disponibile negativa).

Per l’annualità 2016, è stata rilevata la non corretta definizione della quota vincolata, della parte destinata a investimenti la non corretta quantificazione della quota da accantonare a FCDE nel risultato di amministrazione. Conseguentemente anche la parte disponibile risulta non correttamente quantificata.

In relazione alla presenza di un disavanzo di amministrazione al termine dell’esercizio 2015, si evidenzia che lo stesso risulta completamente riassorbito a seguito della gestione 2016.

Il controllo della Sezione, a norma dell’art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l’adozione di “specifiche pronunce di accertamento”, indirizzate all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L’esame congiunto di due annualità di bilancio richiede, tuttavia, la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull’esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione successiva o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016. La Sezione ha, pertanto, considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui gli effetti delle irregolarità permangano anche al termine dell’esercizio 2016.

Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria l'adozione dei provvedimenti correttivi di seguito indicati.

In relazione ai rilievi formulati sulla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario.

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 pari rispettivamente ad euro 388.718,22, essendo lo stesso completamente riassorbito al termine dell'esercizio 2016, all'ente non è richiesta alcun intervento in merito."

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016;

- che, con particolare riferimento alla corretta determinazione del risultato di amministrazione, la pronuncia specifica di accertamento, nella Sezione I (rendiconto 2015), ha condotto ad una quantificazione della parte accantonata per un importo di euro 490.622,40 (di cui a fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari a 486.100,96 euro ed a perdite società partecipate per euro 4.521,44), delle quote destinate ad investimenti pari a 1.157.962,80 euro e alla conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione effettivo accertando un disavanzo (parte disponibile negativa) pari a 388.718,22 euro; nella Sezione II (rendiconto 2016), considerando anche le rettifiche conseguenti alle diverse risultanze del rendiconto 2015, ha condotto ad una quantificazione della parte accantonata per euro 663.102,39 (di cui fondo crediti di dubbia esigibilità per 619.362,69 euro, a indennità fine mandato per 5.741,70 euro e per perdite società partecipate per euro 37.998,00), delle quote vincolate nella misura di 157.185,90 euro e delle quote destinate ad investimenti pari a 3.811.005,89 euro e alla conseguente rideterminazione dell'avanzo di amministrazione effettivo (parte disponibile positiva) pari a 59.583,52 euro; il saldo negativo della parte disponibile accertato al termine dell'esercizio 2015 (pari ad euro 388.718,22), risulta completamente riassorbito al termine dell'esercizio 2016;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità;

- che, in riferimento alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione 2015 e 2016, l'ente, con delibera consiliare n.47 del 16 luglio 2019, ha:

- preso atto della delibera n. 224/2019/PRSP della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con la quale si individua l'esatta composizione dell'avanzo di amministrazione degli anni 2015 e 2016;
- proceduto alla riapprovazione dei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione di entrambi gli esercizi, procedendo alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle altre quote accantonate, della quota destinata ad investimenti, della quota vincolata nonché alla conseguente rideterminazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;
- dichiarato che il risultato di amministrazione 2015 è stato applicato nel 2016 esclusivamente per la parte vincolata agli investimenti, mentre non c'è stato impiego della parte disponibile dell'avanzo;
- il risultato di amministrazione 2016 è stato applicato nel 2017 per la parte vincolata agli investimenti e per la parte disponibile (per quest'ultima, utilizzo di euro 41.000,00 a fronte di una parte libera dell'avanzo come ricalcolata in sede di istruttoria di E 59.583,53);

- che con la stessa delibera consiliare, ha dato atto che l'ente non ha utilizzato impropriamente né nel 2016 né 2017 le quote di avanzo derivanti dai rendiconti 2015 e 2016;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione degli anni 2015 e 2016, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

RITENUTO

- che il provvedimento adottato dall'ente, richiamato in premessa e riferito alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016, alla corretta quantificazione della parte accantonata, vincolata e destinata e alla determinazione del risultato di amministrazione (parte disponibile), risulta IDONEO poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione (quota disponibile), nelle sue diverse componenti, al 31 dicembre 2015 e 2016, nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta quantificazione della parte accantonata, vincolata e destinata e alla determinazione del risultato di amministrazione, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 5 agosto 2019.

Il presidente f.f. relatore
f.to Nicola Bontempo

Depositata in segreteria il 5 agosto 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli